

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSEFA"**

### **Art. 1 - Costituzione**

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata "ASSEFA", che in seguito sarà denominata l'organizzazione. Tale associazione è costituita ai sensi della legge 266/91 e della normativa regionale vigente, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

2. L'organizzazione ha sede in Sanremo (IM).

### **Art. 2 - Principi**

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell'associazione è illimitata.

4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

### **Art. 3 – Scopi e finalità**

1. L'organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie gratuite dei propri aderenti e persegue i seguenti fini di solidarietà sociale, civile e culturale:

- approfondire lo studio delle cause degli squilibri ambientali e sociali che sfociano in situazioni di degrado ambientale e di ingiustizia sociale;
- favorire la presa di coscienza dell'interdipendenza tra i popoli della terra, e tra l'umanità e gli altri viventi, e delle conseguenze che le azioni compiute localmente da singole persone possono avere a livello globale;
- diffondere gli ideali di uno sviluppo umano equo ed ecologicamente sostenibile, rifacendosi agli insegnamenti di Gandhi e dei Maestri della nonviolenza che da lui hanno tratto ispirazione.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- svolgere opera di divulgazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di formazione dei giovani (scuole elementari e secondarie, università), sulle relazioni tra sostenibilità e nonviolenza e sull'inscindibilità del binomio "ecologia – equità";
- portare a conoscenza del pubblico italiano le attività svolte dall'Associazione indiana ASSEFA (Association for Sarva Seva Farms = Associazione per le Fattorie al Servizio di Tutti) che da molti anni opera nelle aree rurali dell'India sostenendo piccole comunità emar-

ginate a intraprendere un cammino di auto – sviluppo umano, sociale ed economico secondo gli ideali del ‘Sarvodaya’ (il ben-essere di tutti);

- incrementare le opportunità per i giovani – attraverso il Servizio Civile o altre forme di volontariato – di vivere esperienze profonde e arricchenti a contatto con realtà sociali e culturali (quali le comunità rurali dell’India) molto diverse dalla nostra;

- individuare e realizzare iniziative e azioni che possano - in Italia e in India - contribuire a ridurre degrado ambientale e ingiustizia sociale, basandosi sull’esperienza delle "Sarva Seva Farms".

2. Per il perseguimento dei fini su indicati l’associazione intende attuare le seguenti attività:

- proporre e realizzare percorsi educativi (per esempio gemellaggi tra scuole) in collaborazione tra l’ASSEFA India e scuole del territorio italiano;

- organizzare, in collaborazione con altre Associazioni a livello nazionale e internazionale, con esperti dell’Università e del mondo culturale italiano, convegni, mostre e spettacoli che offrano al pubblico occasioni di conoscenza sulla cultura, l’arte, le tradizioni dell’India;

- organizzare, con testimoni italiani e con i partners indiani, seminari sulle problematiche socioeconomiche (nonviolenza, semplicità volontaria, solidarietà) indirizzati a studenti universitari, gruppi di volontariato, famiglie coinvolte in adozioni simboliche e progetti di collaborazione con l’ASSEFA India, e al pubblico in generale;

- favorire e finanziare, attraverso la raccolta di fondi (offerte, contributi pubblici e privati, pubblicazione e distribuzione di libri e

riviste, traduzioni ecc.) attività volte a promuovere in modo concreto l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, la protezione del patrimonio ambientale, il consolidamento di processi di auto-sviluppo sociale, culturale ed economico, il miglioramento della condizione femminile, la salvaguardia dei diritti dei bambini, con particolare riguardo per le iniziative realizzate dall'ASSEFA India: la stretta relazione con questa Associazione Indiana permette infatti di documentare direttamente sia la condizione di degrado in cui certe popolazioni rurali si trovano, sia le loro opportunità di sviluppo in una prospettiva di riequilibrio e redistribuzione a livello globale dei beni e dei servizi della natura.

#### **Art. 4 - Aderenti dell'organizzazione**

1. Possono aderire all'organizzazione tutte le persone che, condividendone gli scopi e le finalità, si impegnano ad operare per il loro conseguimento e dichiarano di accettare lo statuto.

Possono altresì far parte dell'organizzazione altre associazioni e/o enti che ne condividono gli scopi e intendono collaborare per il loro conseguimento.

Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

2. Il numero degli associati è illimitato.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti**

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, che deve essere sempre motivato e comunicato al richiedente per iscritto, chi l'ha inoltrata può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea generale degli associati.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti al successivo punto 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

- decesso;

- recesso;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- esclusione per: mancato versamento della quota associativa per un anno, comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

3. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità e ad essi sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.

2. Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione.

La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, è intransmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli associati hanno il diritto:

• di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;

• di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali e di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;

• di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;

• di recedere in qualsiasi momento.

4. Gli associati sono obbligati:

• a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

• a pagare la quota associativa;

• a svolgere le attività preventivamente concordate;

• a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

5. Le prestazioni fornite dagli associati sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

#### **Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche**

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili pervenuti a

qualsiasi titolo all'associazione.

2. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente o di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione autorizzativa specifica.

5. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

#### **Art. 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione**

1. Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea Generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.



- il Revisore o il Collegio dei Revisori, qualora nominato;

Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### **Art. 9 - Assemblea Generale degli associati**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Organizzazione.

2. L'Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, ove nominato. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della seduta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno e, inoltre, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente l'indicazione di luogo, data e ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del

giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo e anche della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione degli argomenti ad essa riservati dalla legge e dal presente statuto.

7. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è richiesta la presenza di tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatte salve le maggioranze richieste dal successivo art. 21 per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

10. I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- eleggere il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli associati;
- decidere in via definitiva sull'esclusione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare in merito alle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'organizzazione;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.

#### **Art. 10 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; può altresì nominare il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, quando lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni quattro mesi nonché quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo).

4. Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di aprile dell'esercizio in corso ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente ed il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di associato;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione, anche un Direttore deliberando i relativi poteri.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### **Art. 11 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni

di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

#### **Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente**

1. In caso di cessazione dalla carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli associati che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione dalla carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

#### **Art. 13 - Il Segretario**

1. Il Consiglio direttivo può eleggere tra i suoi membri un segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con eventuale delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario, ove nominato, è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

#### **Art. 14 – Revisore - Collegio dei Revisori**

1. L'assemblea degli associati può nominare un revisore unico o un collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, da scegliersi tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o nell'apposito albo dei Revisori Legali.

2. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.

Il collegio svolge le seguenti funzioni: verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione di apposito verbale; verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea; redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.

#### **Art. 15 - Attività Secondarie**

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 luglio 1995.

#### **Art. 16 - Dipendenti**

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

#### **Art. 17 – Collaboratori di lavoro autonomo**

1. L'organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

#### **Art. 18 – Assicurazioni**

Gli associati che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 19 - Bilancio**

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che li approva a norma di legge.

3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio è composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è redatto sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

#### **Art. 20 - Modifiche allo Statuto**



1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o su richiesta di almeno un decimo degli associati.

2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 21 - Scioglimento dell'organizzazione**

1 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni fornite dall'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

#### **Art. 22 - Norme di funzionamento**

1 Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli associati congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

#### **Art. 23 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e alla vi-

gente normativa regionale in materia di organizzazioni di volontariato.